



Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 1251

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4726]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società A2A Gencogas S.p.A.
(a2a.gencogas@pec.a2a.eu
paolo.tagliaferri@a2a.eu)

Oggetto:

CHIVASSO (TO) – Progetto “Upgrade delle turbine a gas del modulo 1 della centrale termoelettrica di Chivasso”.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19).

Proponente: Società A2A Gencogas S.p.A.

Osservazioni del MiBAC ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione III – Produzione elettrica
(dgmereen.div03@pec.mise.gov.it)

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

e. p. c. Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.15973 del 21/06/2019, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 18255 del 03/07/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino che la Società A2A Gencogas S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.15973 del 21/06/2019 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 21/06/2019 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 05/08/2019).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetto" => "Upgrade delle turbine a gas del modulo 1 della centrale termoelettrica di Chivasso".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Torino che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP di Torino al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro. > ;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 13110 del 24/07/2019, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale in merito:

< Con riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società A2A Gencogas S.p.A., visti i relativi elaborati di cui allo Studio Preliminare Ambientale (SPA) presente sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V prot. n. 18255 del 3/7/2019, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 11745 del 4/7/2019, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla circolare n. 05/2010 del 19.03.2010 della DG PBAAC:

- per quanto attiene gli aspetti di competenza paesaggistica (beni paesaggistici):

dall'esame della documentazione progettuale contenuta all'interno dello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Società A2A Gencogas S.p.A. si evince come l'intervento di cui trattasi, consistente nella sostituzione di parti interne ("parti calde") quali pale, ugelli e tenute delle due turbine a gas del "Modulo 1", interessa unicamente la componentistica interna di tali motrici a fluido comprimibile.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Si deduce pertanto che l'intervento medesimo non apporterà alcuna modifica esterna visibile alla Centrale Termoelettrica una volta terminato, con ciò non stabilendo impatto alcuno sulla componente paesaggistica.

Si richiede, tuttavia, che in fase di autorizzazione dell'intervento siano chiariti dettagliatamente modi e fasi del cantiere (con riferimento alle peculiarità individuate dal Piano Paesaggistico Regionale e dai suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con DGR n. 233-35836), in modo da valutare l'eventuale impatto paesaggistico che il cantiere comporta;

- per quanto attiene gli aspetti di competenza architettonica (beni culturali architettonici): dall'esame della documentazione progettuale contenuta all'interno dello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Società A2A Gencogas S.p.A. non si evince l'interessamento di beni culturali architettonici per la realizzazione dell'intervento previsto;

- per quanto attiene gli aspetti di competenza archeologica: Vista la localizzazione della Centrale Termoelettrica, collocata tra il canale Cavour e il fiume Po, all'esterno del centro storico di Chivasso e delle aree dove sono conservate, anche nel sottosuolo, tracce delle fortificazioni alla moderna di XVII e XVIII secolo che rendevano Chivasso una piazzaforte di notevole importanza;

Vista la documentazione pervenuta, dalla quale non si evince che siano in progetto operazioni di scavo per la sostituzione degli impianti;

Non si ravvedono elementi per attivare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico come da art. 25, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si richiama la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in merito alle eventuali scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge.

Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

Alla luce delle valutazioni sopra espresse, si ritiene che, per quanto concerne gli aspetti di competenza di questa Soprintendenza, il progetto proposto non necessiti di essere assoggettato alla procedura di VIA. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.>;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati avvisati, per le vie brevi il 24/07/2019 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, concordando il 25/07/2019 il Servizio III, sulla non evenienza di nuovi o diversi potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 24/07/2019, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 20828 del 25/07/2019, ha espresso il seguente formale contributo istruttorio:



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 13110 del 24.07.19, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. 20721 del 25.07.19, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino ha espresso le proprie valutazioni di competenza.

In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

- Vista la localizzazione della Centrale Termoelettrica, collocata tra il canale Cavour e il fiume Po all'esterno del centro storico di Chivasso e delle aree dove sono conservate anche nel sottosuolo tracce delle fortificazioni di XVII e XVIII secolo, e vista la documentazione pervenuta dalla quale non si evince che siano in progetto operazioni di scavo per la sostituzione degli impianti, non si ravvedono elementi per attivare le procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico come da art. 25, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Si richiama la Direzione Lavori al rispetto del dettato dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in merito alle eventuali scoperte fortuite con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge;
- Si chiede di mettere al corrente tutti i soggetti coinvolti circa il contenuto del presente parere.

Di conseguenza, si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza secondo cui il progetto proposto non necessita di essere assoggettato alla procedura di VIA. >;

considerato che il progetto di cui trattasi riguarda, così come dichiarato dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale, la sostituzione delle attuali "parti calde" ossia pali, ugelli e tenute delle due turbine a gas del Modulo 1 denominate TG12 e TG13 della Centrale Termoelettrica esistente ricadente nel comune di Chivasso, allo scopo di migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali dell'intera installazione e che i predetti interventi di progetto si configurano come attività di manutenzione che consentiranno di incrementare la temperatura di fiamma in camera di combustione, aumentare la potenza elettrica netta del ciclo combinato e incrementare il rendimento lordo del Modulo 1 e che, inoltre, tali interventi non comportano variazioni né dei sistemi ausiliari di Centrale Termoelettrica né del sistema di raccolta e scarico dei reflui liquidi;

considerato che il proponente nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo 2.1.2. intitolato "PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) DELLA REGIONE PIEMONTE" richiama il vigente piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. N. 233-35836 del 3 ottobre 2017 verificandone, tra l'altro, le relative previsioni e prescrizioni in rapporto alla compatibilità con le stesse delle opere previste nel progetto di cui trattasi anche tramite la disamina degli elaborati cartografici del piano paesaggistico quale parte integrante del medesimo strumento di pianificazione;

considerato che il proponente nello Studio Preliminare Ambientale al paragrafo "2.1.2.1 Rapporti con il progetto" ha riscontrato che il comune di Chivasso è identificato nell'ambito 29 "Chivassese" così come riportato anche nella "Tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio" quale allegato del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e che, gli obiettivi e le linee guida definite dal predetto Ambito non risultano riferibili agli interventi in progetto;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 25/07/2019 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP sopra integralmente riportato;

sentito il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

visto il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404;



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte –; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; visto il formale contributo istruttorio del Servizio II; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento** (con conseguente non assoggettamento dello stesso progetto alla fase VIA più propria).

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

In ogni caso, la Società A2A Gencogas S.p.A. deve acquisire tutti i pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti dal D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione del progetto di cui trattasi, rammentando allo stesso proponente gli obblighi comunque a carico del medesimo – come anche al Direttore dei Lavori - ai sensi delle disposizioni stabilite dagli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero.

Si chiede alla Società A2A Gencogas S.p.A.:

- di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori in qualità di Direttore dei Lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del parere prot. n. 13110 del 24/07/2019 della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra integralmente trascritto, in merito alla prevenzione del rischio archeologico e alla salvaguardia dei relativi beni culturali;
- di comunicare, con congruo anticipo – almeno 30 giorni -, l'inizio dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ai fini dei relativi controlli di competenza;
- che, in fase di autorizzazione dell'intervento, siano chiariti dettagliatamente modi e fasi del relativo cantiere (con riferimento alle peculiarità individuate dal Piano Paesaggistico Regionale e dai suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con DCR n. 233-35836), in modo da valutare l'eventuale impatto paesaggistico che lo stesso cantiere comporta.

Il Responsabile del Procedimento - AO - UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio
(tel. 06/6723.4886 – romina.muccio@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Gino FAMIGLIETTI



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25/07/2019